

Obbligazioni pecuniarie - interessi - saggio degli interessi - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1265 del 19/01/2025

Contrasto al ritardo dei pagamenti - Interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. ed ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Transazioni commerciali - Oggetto - Prestazioni di servizio - Definizione - Introduzione di un nuovo tipo contrattuale - Esclusione - Riassunzione del genus dei contratti cui si applica la disciplina - Sussistenza - Conseguenze - Applicabilità al contratto d'opera professionale. In tema di interessi da ritardo di pagamento, nella nozione di transazione commerciale rilevante ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. e dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 - intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo - vanno ricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo le disposizioni introdotto un nuovo tipo contrattuale ma solo riassunto il "genus" dei contratti ai quali si applica, tra i quali va incluso, pertanto, anche il contratto d'opera professionale.